

REGOLAMENTO (CE) N. 373/94 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1994****relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3317/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di

applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93⁽⁷⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁹⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 3317/93 della Commissione⁽¹⁰⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- a) 4 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
1 330 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- b) 10 000 t di carni bovine non disossate da vendere come quarti compensati, detenute dall'organismo di intervento tedesco.

Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 3261/93 della Commissione⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.⁽⁸⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.⁽⁹⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.⁽¹⁰⁾ GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 12.⁽¹¹⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 48.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 217/79, l'offerta deve venir presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

3. Un'offerta presentata nel quadro del paragrafo 1, lettera b), verte su un numero uguale di quarti anteriori e quarti posteriori e reca un prezzo unico per tonnellata per l'intero quantitativo di carne con osso indicato nell'offerta.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 23 febbraio 1994.

6. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 300 ECU/100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 373/94];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 373/94];

Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 373/94];

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 373/94];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 373/94];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) n° 373/94];

Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 373/94];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 373/94];

Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n° 373/94].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 3317/93 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
a) Italia	— Quarti posteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O	4 000	600
Ireland	— Hindquarters, from : Category C, classes U, R and O	1 330	600
b) Deutschland	Kompensierte Viertel ⁽¹⁾ mit Knochen, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	10 000	650

(1) Nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière.

(1) Equal number of forequarters and hindquarters.

(1) Gleiche Anzahl Vorder- und Hinterviertel.

(1) Numero uguale di quarti anteriori e posteriori.

(1) Een gelijk aantal voor- en achtervoeten.

(1) Lige stort antal forfjerding og bagfjerding.

(1) Ίσος αριθμός μπροστινών και πισινών τετάρτων.

(1) Número igual de cuartos delanteros y traseros.

(1) Número igual de quartos dianteiros e de quartos traseiros.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
 Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
 of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
 organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
 intervenção

IRELAND : Department of Agriculture, Food and Forestry
 Agriculture House
 Kildare Street
 Dublin 2
 Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
 Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
 Via Palestro 81
 I-00185 Roma
 Tel. 49 49 91
 Telex 61 30 03

DEUTSCHLAND : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
 Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
 Postfach 180 107 — Adickesallee 40
 D-60322 Frankfurt am Main
 Tel. : (069) 1 56 47 72/3
 Telex : 411727, Telefax : (069) 15 64 791